



Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.  
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.  
Il prezzo delle associazioni per le inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato con arretrati centesimi 40

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.  
Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancata diretta alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.  
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	
Per Firenze . . . . .	L. 42
Per le Provincie del Regno . . . . .	» 46
Per la Svizzera . . . . .	» 58
Roma (franco ai confini) . . . . .	» 52

Anno	Semestre	Trimestre
1866	22	12
1867	24	13
1868	31	17
1869	27	15

FIRENZE, Giovedì 28 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	
Francia . . . . .	L. 82
Inghil., Belgio, Austria e Germ. . . . .	» 112
Id. . . . .	» 82
Rendiconti ufficiali del Parlamento . . . . .	» 44

I signori, ai quali scade l'associazione col 30 giugno 1866 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, e a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle domande d'abbonamento ed alle lettere di reclamo.

Pei prezzi d'associazione veggasi in capo al giornale.

Qualsiasi invio, o reclamo che riguardi l'associazione o la spedizione del giornale, i vaglia postali, le domande d'inserzioni od annunci debbono essere indirizzati ESCLUSIVAMENTE ALLA

AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA (Via del Castellaccio, n° 20, Firenze).

La Gazzetta Ufficiale si pubblica nelle ore pomeridiane.

PARTE UFFICIALE

Il numero 2987 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

EUGENIO PRINCIPALE DI SAVOIA CARIGNANO  
Luogotenente Generale di S. M.  
VITTORIO EMANUELE II  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

In virtù dell'autorità a Noi delegata Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. La legge del 30 aprile 1866, n° 2865, per l'esercizio provvisorio del bilancio è prorogata fino a tutto dicembre; e sono prorogate fino al termine della guerra le leggi dei 1° e 17 maggio 1866, n° 2872 e n° 2907.

Art. 2. È data inoltre facoltà al Governo:

a) Di riscuotere per intero od anche in parte, durante il 1866, le imposte comprese nei progetti di legge già votati nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, e di applicare le disposizioni in essi contenute (allegati A e B);

b) Di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla Camera elettiva sulle Corporazioni religiose e sull'Asse ecclesiastico (allegato C);

c) Di provvedere con decreti Reali a riforme dell'ordinamento interno dei Ministeri, degli uffici immediatamente dipendenti e delle attribuzioni loro e degli uffici che li compongono, salva l'approvazione del Parlamento;

d) Di provvedere con decreti Reali al modo di impedire la interruzione dei lavori di costruzione e dello esercizio delle ferrovie, non che la interruzione della costruzione di altre opere pubbliche principali; purché non ne derivi maggiore onere alla finanza dello Stato e non si apporti alcun mutamento alle basi fondamentali dei contratti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 28 giugno 1866.

EUGENIO DI SAVOIA. . . . . RICASOLI.  
VITTORIO EMANUELE II  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. Sono approvati l'unita convenzione dei 4 ottobre 1865 e il verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte dei Paschi di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere pie di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie continentali del Regno, colle modificazioni infra riferite.

Art. 2. Le operazioni di Credito fondiario esercitate dal Banco di Napoli, dal Monte dei Paschi di Siena, dalla Cassa centrale di risparmio in Milano, dalle Opere pie di San Paolo di Torino e dalla Cassa di risparmio di Bologna, sono regolate dalla convenzione anzidetta, dal suindicato verbale e dalla presente legge.

Art. 3. Il Credito fondiario ha per oggetto:

a) Di prestare per prima ipoteca sopra immobili siti nelle provincie continentali del Regno, e fino alla metà del loro valore, somme rimborsabili con ammortizzazione;

b) Di acquistare per via di cessione o di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione;

c) Di emettere in corrispondenza delle dette operazioni, cartelle fondiario portanti interesse annuo del 5 per cento, il cui valore nominale complessivo non possa mai oltrepassare il capitale dovuto dai mutuatari;

d) Di fare anticipazioni in seguito all'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteca alle stesse condizioni dei prestiti;

e) D'incaricarsi gratuitamente dell'esazione di cedole della rendita pubblica italiana, di buoni del tesoro, di vaglia sopra la Banca, d'assemi sulle Casse dello Stato, delle provincie e dei comuni, d'interessi e dividendi di Società, aventi garanzia o sussidio dallo Stato, in quanto le somme riscosse debbono portarsi in conto corrente, o ritenersi in deposito per essere convertite nell'acquisto di cartelle fondiario, o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all'effettiva riscossione.

Art. 4. Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui, mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l'ipoteca dell'istituto diventa prima.

L'istituto può fare il prestito anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nel privilegio o nell'ipoteca del creditore rimborsato, ritenendo una somma sufficiente a garantire il difetto di pegno.

Art. 5. A termini dell'articolo 3 i mutui possono essere di due sorta:

a) Prestiti con ammortizzazione rimborsabili per annualità, che comprendono l'interesse, il compenso per i diritti di commissione e spese di amministrazione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota di ammortizzazione, questa ultima calcolata in maniera da rimborsare il prestito in un periodo di tempo non minore di dieci anni, né maggiore di cinquanta;

b) Anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti a conto corrente ipotecario, nei limiti e secondo le norme da determinarsi nel regolamento. L'anticipazione però non potrà eccedere i quattro decimi del valore del fondo dato in ipoteca.

I prestiti si faranno in cartelle fondiario, le anticipazioni a conto corrente si fanno in danaro da ciascuno degli istituti, ovvero mediante polizze sopra corrispondenti madre-fedi del Banco di Napoli e dagli altri istituti, uclianti buoni di Cassa, pel valore non maggiore del fondo che sarà destinato a questa specie di operazioni.

L'interesse sui prestiti è eguale a quello delle cartelle fondiario emesse per effettuarli. L'interesse sulle anticipazioni a conto corrente è variabile e determinato dall'istituto, ma dovrà superare l'interesse risultante dal corso delle cartelle fondiario di almeno uno per cento.

Si pagano in numerario gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti all'istituto, nonché gli interessi e le somme d'estinzione dovute da quest'ultimo ai portatori delle cartelle.

Art. 6. Per i diritti di commissione e spese di amministrazione dovuti all'istituto che fa il prestito, i mutuatari pagano all'istituto unitamente agli interessi od annualità un compenso annuo non maggiore di centesimi 45 per ogni cento lire del capitale mutuato, restando a carico del mutuatario le spese del contratto e di riduzione o purgazione d'ipoteca.

Inoltre pagano all'istituto, onde questi ne soddisfi il pubblico erario, altri quindici centesimi, che potranno essere ridotti a dieci per decreto reale a titolo di abbonamento per le attuali tasse ipotecarie, di registro e bollo ed altre di qualunque specie che possano a lui competere per tale maniera di contratto e per l'emissione e circolazione delle cartelle fondiario. Per il pagamento delle tasse le anticipazioni sono soggette al diritto comune.

Art. 7. Il pagamento d'interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitale dovuti all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione.

Le somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza. In caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto l'istituto può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

Il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito corrispondendo però all'istituto ed all'erario i compensi stabiliti all'articolo 6.

Questi compensi consistiranno, per conto degli istituti, in centesimi 45 per una volta sola, sopra ogni cento lire della somma restituita prima del tempo; e per conto dell'erario, nel

caso dell'anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, consiereranno nel pagamento annuale delle intiere quote di abbonamento stabilite nel primitivo contratto, come se alcuna somma non fosse stata restituita; e nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringeranno alla metà della somma delle restituite quote annuali di abbonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Lo stesso compenso è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto o altra causa qualunque, l'istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito.

È in facoltà dell'istituto di rifiutare pagamenti di acconti di debito che non aggiungano l'ammontare dell'annualità dovuta dal mutuatario, come pure pagamenti di frazioni di semestri di annualità, sia dai debitori originari, come dai loro eredi e successori.

Le anticipate restituzioni totali o parziali dei prestiti con ammortizzazione, possono farsi in cartelle fondiario al valore nominale.

Il mutuatario, ogni qualvolta che abbia estinto il quinto del suo debito originario, ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Questa riduzione parziale si opererà colla esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della Direzione dell'istituto, vidimata dal delegato governativo.

Art. 8. La massa delle cartelle fondiario emesse è garantita dalla massa delle ipoteche prese, e i crediti derivanti dai mutui sono di preferenza destinati al pagamento degli interessi ed all'ammortizzazione delle cartelle, senza che queste possano dare al loro possessore altra ragione, se non contro l'istituto.

Le cartelle fondiario sono staccate da un registro a matrice e portano l'indicazione del rogito in ordine al quale furono emesse. Possono essere al portatore e non trasferibili, queste ultime trasmissibili per semplice girata senz'altra garanzia che quella dell'esistenza del credito verso l'istituto al tempo della cessione.

Per i casi di perdita delle cartelle nominative si seguono le norme del regolamento.

Si provvede al rimborso delle cartelle fondiario in circolazione mediante estrazione semestrale a sorte di tante cartelle, quante corrispondono alle rate della rispettiva ammortizzazione, dovute da mutuatari nei semestre antecedente non che all'importo di quant'altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale.

Rispetto ai possessori delle cartelle, le rate di ammortizzazione non esatta si hanno dall'istituto come esatte, esclusa qualunque eccezione, anche quella di mancanza del fondo ipotecario.

L'estrazione si fa pubblicamente. Le cartelle restituite in natura vengono dal l'istituto annullate giusta le modalità del regolamento.

Le cartelle estratte non producono ulteriore interesse dopo quello del semestre in corso.

Di ciascuna estrazione vien data notizia nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 9. Le cartelle fondiario possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati dagli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli istituti di credito fondiario, fino alla concorrenza del fondo a tale uso destinato.

La Banca nazionale per estensione dei diritti ad essa concessi dalle leggi che la regolano, potrà fare anticipazioni su deposito di cartelle fondiario ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiario, in conformità delle disposizioni dei suoi statuti relativamente alle rendite dello Stato.

Art. 10. Dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario, l'istituto preleva una somma non minore del quarto per formare un fondo di riserva, finché detto fondo non abbia raggiunto l'ammontare stabilito dal regolamento di cui al seguente articolo 26.

Del rimanente verrà disposto a norma dei particolari regolamenti.

Art. 11. Allo scopo che l'istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avrà diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potrà domandare altresì la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano diritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andrà soggetto alle condizioni dell'impiego a norma del diritto comune nei casi nei quali per qualunque siasi motivo non si potesse fare liberamente.

Art. 12. Se l'istituto reputi conveniente di concludere il prestito, fermerà col mutuatario contratto condizionato per avere effetto dopo, ché, presa iscrizione del suo credito, dal certi-

ficato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altra iscrizione o trascrizione.

In tal caso l'istituto consegnerà al mutuatario tante cartelle quante corrispondono all'entità del prestito e ne ritirerà quietanza in forma notariale sulla matrice del rogito costitutivo del contratto.

Il notaio rilascerà copia di tale quietanza in calce alla prima copia del rogito e sulla presentazione della medesima il conservatore delle ipoteche, in margine alla iscrizione già presa annoterà il pagamento seguito coll'emissione delle cartelle e sulla nota della primitiva iscrizione dichiarerà di aver fatta la predetta annotazione marginale.

Riguardo alle tasse pubbliche ed agli onorari del notaio e del conservatore, la stipulazione del rogito e della quietanza, l'iscrizione e le annotazioni successive citate nel precedente articolo, si considerano come una sola stipulazione, una sola operazione sui registri ipotecari ed un solo certificato.

Art. 13. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

Art. 14. Le iscrizioni ipotecarie prese dall'istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione, saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

Art. 15. I successori universali ed i successori a titolo universale o particolare del debitore, debbono notificare giudizialmente all'istituto come essi sieno sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato, coll'obbligo inoltre, di eleggere il loro domicilio nel luogo del tribunale nel cui circondario sono situati i fondi. Per virtù di siffatta notificazione, l'istituto procederà contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.

In mancanza di tale notificazione, le iscrizioni predette hanno l'effetto che tutti gli atti giudiziari, compresi quelli di sequestri, d'ingiunzione al pagamento, di subastazione ed aggiudicazione, intrapresi dall'istituto di credito fondiario in seguito alle iscrizioni medesime, possono essere diretti contro il debitore iscritto, quando anche il fondo, o per morte o per vendita, o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, fosse nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi, ovvero di terzi, con o senza divisione.

Art. 16. I capitali degli interdetti, dei minori, delle donne maritate, ed in generale tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d'immobili od oltrenti, possono essere investiti in cartelle fondiario.

Art. 17. Le disposizioni delle leggi penali intorno ai reati di alterazione, frode, falsità o falsificazione dei titoli del Debito pubblico italiano, sono estese anche alle cartelle fondiario.

Art. 18. Le cartelle fondiario, gli interessi, come pure i crediti a conto corrente non sono sequestrabili.

Art. 19. I libri ed i registri dell'istituto tenuti secondo i suoi regolamenti come pure i loro estratti faranno piena fede in giudizio tanto contro i debitori che contro i terzi.

Art. 20. Per riscuotere le annualità, l'istituto ha facoltà di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

Art. 21. La richiesta che venisse fatta dall'istituto per ottenere nuova copia di titoli esecutivi, dei quali è argomento nell'articolo 557 del Codice di procedura civile non è soggetta alla preventiva notificazione al debitore; ma il magistrato competente ne ordinerà la spedizione sulla semplice dimanda dell'istituto medesimo.

Art. 22. Al procedimento di espropriazione stabilito dal Codice di procedura civile, sono portate le seguenti modificazioni:

a) Il precepto di pagamento verrà notificato al debitore o ai suoi eredi e successori nel domicilio eletto coll'istrumento di prestito; la stessa regola verrà seguita laddove non si fosse costituito procuratore per la notificazione d'ogni altro atto e sentenza;

Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo;

b) Dal giorno in cui è notificato al debitore il precepto di pagamento, l'istituto potrà domandare al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la spropriazione, un sequestratario dei beni, il quale sarà dato con ordinanza non soggetta ad opposizione od appello;

Questo sequestratario riscuoterà le rendite ed i frutti il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'istituto;

Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che

si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori;

L'istituto ha diritto di richiedere al presidente medesimo la rimozione del sequestratario o la surrogazione di altro. Il presidente provvederà sull'obbietto con ordinanza inappellabile;

c) L'istituto potrà dimandare l'incanto attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato loro attribuito nel contratto di prestito, ovvero quel valore che risultasse dall'estimazione dei beni sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile;

Qualunque fosse stato però il metodo di valutazione l'istituto non avrà mai obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non segna, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo;

d) Se la spropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'istituto avrà diritto di farsi surrogare nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza, sottoponendosi però all'obbligo di procedere anche per la maggior quantità di beni stati compresi nel precepto che dà luogo alla surrogazione, e ciò in corrispondenza dell'articolo 661;

e) Il magistrato assegnerà sempre nell'interesse del credito fondiario il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed un minimo;

f) Il compratore degli immobili nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'istituto senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge o colla rivendita degli immobili aggiudicantigli a suo spese e rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso, di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi per cui in conseguenza della graduazione non risultasse tilmente collocato.

Art. 23. La facoltà di emettere cartelle di credito fondiario non potrà essere concessa a qualsiasi istituzione, società o privato, se non in forza di legge.

È fatta tuttavia facoltà al Governo di concedere per decreto reale l'esercizio del credito fondiario nei termini della presente legge ad istituti consimili a quelli contemplati nell'articolo primo, i quali domandassero di assumerlo nella Sicilia e nella Sardegna.

Art. 24. Gli stati delle operazioni del credito fondiario e quant'altro concerne l'andamento dell'istituto, vengono resi di pubblica ragione. I modi e termini di questa pubblicità sono stabiliti nel regolamento.

Art. 25. Le operazioni del credito fondiario vanno soggette ad ispezione governativa. Inoltre un delegato governativo presso ciascun istituto vigila immediatamente le operazioni del credito fondiario e controfirma le cartelle. I relativi assegnamenti sono a carico degli istituti.

Art. 26. Un regolamento da approvarsi con decreto reale provvederà a tutto quanto occorre per la compiuta esecuzione della presente legge. In specie poi determinerà:

La forma ed il valore nominale delle cartelle fondiario, le quali in nessun caso potranno essere minori di 100 lire di capitale;

Le norme da seguirsi nell'emissione delle cartelle, nell'estrazione di quelle da ammortizzarsi, nell'annullamento e distruzione di quelle rimborsate, e nel rilascio di nuovi titoli, in caso di perdita delle cartelle nominative;

La qualità e condizione degli immobili ammessi all'ipoteca, le norme colle quali il valore degli immobili dovrà rilevarsi, l'obbligo e le speciali cautele con cui i fabbricati dati ad ipoteca saranno assicurati contro gli incendi;

I modi e termini nei quali dovranno i mutuatari, durante il mutuo, denunziare all'istituto i mutamenti che si avverino nel fondo ipotecato, sia per diminuzione di valore, sia per turbamento di possesso, sia per attentato ai diritti di proprietà;

Il massimo ed il minimo dei prestiti, le regole da seguirsi nell'apertura dei crediti a conto corrente, i limiti e le principali condizioni delle anticipazioni;

Le norme per l'investimento del fondo di riserva;

I limiti e le forme in cui dovrà esercitarsi l'ispezione governativa e l'ufficio dei delegati governativi.

Questo regolamento dovrà essere pubblicato prima che gli istituti intraprendano qualsiasi operazione di credito fondiario.

Disposizioni transitorie.

Art. 27. Ferma la disposizione dell'articolo 1253 del Codice civile per subingresso a favore degli istituti che pagassero le imposte in luogo del debitore moroso, e finché non sia unificata

per tutto il Regno la legge per l'esazione delle imposte, è stabilito che l'esattore, quando sia avvertito dai rappresentanti degli istituti, essere ipotecati a loro favore immobili sui quali esso possa esercitare l'esecuzione forzata, dovrà sotto la sua responsabilità notificare ai rappresentanti stessi il fatto del mancato pagamento dell'imposta, almeno 8 giorni prima del cominciamento degli atti esecutivi contro il debitore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

SEGRETI.  
A. SCIALOJA.  
G. DE FALCO.

Il numero 2985 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRADUAZIONE DI UNO E PER VOLONTARIA DELLA NAZIONE D'ITALIA

Visto il Nostro Reale decreto del 14 dicembre 1865, con cui al seguito della effettuata pubblicazione della legge sull'ordinamento giudiziario del Regno, viene provveduto ad una nuova circoscrizione giudiziaria per le provincie della Toscana;

Considerando che la riforma portata dalla legge predetta e dalla successiva circoscrizione giudiziaria nella istituzione e nel perimetro territoriale dei tribunali pretoriali in precedenza esistenti nelle provincie suddette ha prodotto la necessità di dover procedere ad un nuovo reparto dei consiglieri provinciali, affinché la rappresentanza legale di ciascuna di esse sia costituita nei modi dalla legge prescritti;

Visti gli articoli 72 e 109 del regolamento in esecuzione della legge comunale e provinciale stato approvato col Nostro Regio decreto dell'8 giugno 1865;

Visto l'art. 235 della surriferita legge comunale e provinciale del 20 marzo di detto anno;

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Gli attuali Consigli provinciali delle provincie della Toscana sono disciolti per essere quindi ricostituiti entro il termine dalla legge prefisso.

Art. 2. Fino alla installazione delle nuove rappresentanze provinciali, i predetti Consigli nonchè le Deputazioni provinciali continueranno a compiere le attribuzioni e gli atti che dalle leggi vengono loro affidati.

Art. 3. La elezione dei nuovi consiglieri provinciali verrà effettuata in base al reparto indicato nella tabella annessa al presente decreto, che rimane da Noi approvata, e sarà vidimata d'ordine Nostro dal ministro dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Firenze, addì 14 giugno 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

Nuovo reparto de' consiglieri provinciali assegnati a ciascuna Pretura delle provincie toscane, al seguito delle circoscrizioni territoriali stabilite col R. decreto del 14 dicembre 1865.

N. d'ordine	PRETURE	POPOLAZIONE	N.° dei Consiglieri assegnati a ciascuna Pretura
-------------	---------	-------------	--

Provincia di Firenze.

Firenze (città)			
1.	Santa Croce		3
2.	Santa Maria Novella		3
3.	Santo Spirito		3
4.	San Giovanni		3
		144346	12
5.	Firenze (campagna)	39646	3
6.	Sesto	19713	2
7.	Campi	22602	2
8.	Lastra a Signa	18855	2
9.	Pontassieve	23654	2
10.	Dicomano	9431	1
11.	Prato (città)	35634	3
12.	Prato (campagna)	19393	2
13.	San Casciano	29043	3
14.	Greve	10497	1
15.	Scarperia	20671	2
16.	Firenzuela	8790	1
17.	Figline	22847	2
18.	Borgo San Lorenzo	20963	2
19.	Murradi	11310	1
20.	Pistoia 1°	28468	2
21.	Pistoia 2°	28314	2
22.	Pistoia 3°	24542	2
23.	San Marcello	13943	1
24.	San Miniato	18346	1
25.	Empoli	35286	3
26.	Castelfiorentino	23503	2
27.	Puccherio	25164	2
28.	Begno di Romagna	10454	1
29.	Modigliana	9221	1
30.	Rocca San Casciano	12980	1
31.	Galeata	9398	1
Totale		696804	60

Provincia di Lucca.

1.	Lucca (città)	32151	5
2.	Lucca (campagna)	33284	5
3.	Barga	11461	2
4.	Borgo a Mozzano	24288	4
5.	Camajore	15813	2
6.	Capannori 1°	21683	3
7.	Capannori 2°	23803	4
8.	Monsumano	12053	2
9.	Borgo a Beggiano	12405	2
10.	Pescia	25945	4
11.	Pietrasanta	11704	2
12.	Saravezza	14227	2
13.	Viareggio	17344	3
Totale		266161	40

Provincia di Siena			
1.	Siena 1°	31345	3
2.	Siena 2°	22096	2
3.	Asciano	12926	1
4.	Chiusdino	10029	1
5.	Chiusi	12778	1
6.	Colle	12047	1
7.	Montepulciano	15055	2
8.	Montalcino	13276	1
9.	Pienza	7467	1
10.	Poggibonsi	14574	2
11.	Radda	11095	1
12.	Radicofani	13907	2
13.	Sinalunga	16330	2
Totale		192925	20

Provincia di Arezzo.			
1.	Arezzo 1°	18815	3
2.	Arezzo 2°	23830	4
3.	Bibbiena	10044	3
4.	Castiglion Fiorentino	12065	2
5.	Cortona	25032	5
6.	Fojano	13842	2
7.	San Giovanni	23252	5
8.	Montesansavino	13165	2
9.	Monteverchi	21066	4
10.	Pieve Santo Stefano	11264	2
11.	Poppi	19568	4
12.	San Sepolcro	21036	4
Totale		220999	40

Provincia di Pisa.			
1.	Pisa 1°	25091	4
2.	Pisa 2°	26966	4
3.	Pisa 3°	22637	4
4.	Pontedera	24620	4
5.	Cascina	17986	3
6.	Rosignano Marittimo	12440	2
7.	Lari	15624	2
8.	Cecina	10098	2
9.	Fauglia	14433	2
10.	Vicopisano	17502	3
11.	Volterra	17416	3
12.	Pomarance	10958	2
13.	Fitto di Cecina	13404	2
14.	Campiglia Marittima	10770	2
15.	Piombino	3283	1
Totale		243028	40

Provincia di Grosseto.			
1.	Grosseto	6582	1
2.	Arcidosso	15720	3
3.	Santa Fiora	9378	2
4.	Roccastrada	12132	2
5.	Massa Marittima	16028	3
6.	Giglio	1788	1
7.	Orbetello	9121	2
8.	Manciano	4238	1
9.	Pitigliano	9038	2
10.	Scansano	7169	1
11.	Giuncarico	9432	2
Totale		100626	20

Provincia di Livorno.			
1.	Livorno 1°	34521	6
2.	Livorno 2°	35500	6
3.	Livorno 3°	26450	5
4.	Portoferraio	13522	2
5.	Marciana Marittima	6818	1
Totale		116811	20

Totale generale della popolazione delle provincie della Toscana, e numero de' consiglieri assegnati a ciascuna di esse provincie:

1.	Firenze	696804	60
2.	Lucca	266161	40
3.	Siena	192925	20
4.	Arezzo	220999	40
5.	Pisa	243028	40
6.	Grosseto	100626	20
7.	Livorno	116811	20
Totale generale		1827354	240

Visto d'ordine di S. M. Il ministro dell'interno CHIAVES.

S. M., sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con Reale decreto del 3 maggio 1866: Bellotti Anselmo, pretore del mandamento di Pitigliano (Grosseto), collocato a riposo dietro sua domanda per comprovati motivi di salute.

Con Reali decreti 20 maggio 1866: Saverio Oreste, conciliatore nel comune di Trani, destinato ad esercitare le sue funzioni nella sezione a Monte di esso comune; Dionisio Vincenzo, nominato conciliatore nella sezione a Mare del comune di Trani.

S. M., sopra proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, ha fatto le seguenti disposizioni nel personale giudiziario:

Con Reali decreti del 13 maggio 1866: Cefalo Enrico, giudice in soprannumero del tribunale civile e correzionale di Napoli, nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Lagonegro;

Caturani Giuseppe, id. di Lagonegro, id. di Lagonegro; Cammarota Alfonso, id. di Napoli, id. di Castrovillari;

Del Vaglio Ferdinando, id. di Napoli, id. di Melfi; Ruvellini Fortunato, giudice del tribunale civile e correzionale di Trani, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, dispensato dall'incarico dell'istruzione dei processi penali;

Bonghi Achille, giudice del tribunale civile e correzionale di Trani, è applicato all'ufficio di d'istruzione dei processi penali; Piacidi Luigi, consigliere in soprannumero della Corte di cassazione di Torino, rimesso in pianta presso la stessa Corte di cassazione in Torino.

I sottodescritti individui sono stati nominati nei Corpi Volontari Italiani ai gradi per ciascuno indicati, colle competenze stabilite per loro grado a far tempo dal giorno della loro presentazione al Corpo.

Essi dovranno partire immediatamente per raggiungere la loro destinazione. (Questo avviso servirà ai medesimi di partecipazione ufficiale.)

I comandanti dei circondari si atterranno a loro riguardo alle prescrizioni di cui nella Nota

inserita nel *Giornale Militare* del 28 maggio 1866, n° 100 a pagina 384.

Per decreto ministeriale del 28 giugno 1866: Castellazzo Luigi, maggiore nel 2° reggimento; Romano Liborio, id. nel 7° id.; Gusmaroli Luigi, id. nel 7° id.; De Vincenti Pietro, capitano nel 2° id.; Pietramelana Pietro, id. nell'8° id.; Fortuna Augusto, id. nel 9° id.; Brufel Giovanni, id. nel 10° id.; Forlani Giuseppe, luogotenente nel 4° id.

Mambrini Napoleone, maggiore nel 7° reggimento, dimesso dal servizio in seguito a sua domanda per motivi di salute; Bellozzo Giovanni, luogotenente nel 4° reggimento, id. id.

Retifiche: Pistone Giuseppe, capitano nel 3° reggimento; leggesi nel 1° reggimento; Calacchio Vincenzo, sottotenente nel 9° reggimento; leggesi Calacchio; Verzino Michele, luogotenente nel 7° reggimento; leggesi Verzino Giuseppe; Romano Giacomo, capitano nel 10° reggimento; leggesi Romano Gennaro.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA Per le presenti circostanze straordinarie in cui versa il paese e per la necessità di speciali provvedimenti, i quali occorrono per il passaggio a carico delle Provincie dei posti gratuiti istituiti presso le R. Scuole di medicina veterinaria di Milano e di Torino, il Ministero ha disposto che gli esami di concorso ai posti gratuiti sopraccennati e di ammissione alle Scuole predette siano prorogati fino al mese di ottobre. Firenze, 25 giugno 1866.

NOTIZIE ESTERE

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino, 19, al *Messenger*:

Gli è fra il movimento delle truppe e fra il rumor delle armi che hanno luogo le elezioni. La maggioranza della vecchia Camera era composta del partito progressista, nome generale nel quale si confondono quasi sempre gli elementi eterogenei che hanno votato durante le ultime sessioni contro il Ministero.

Senza parlare del gruppo polacco composto di 15 o 16 membri della parte cattolica che votò ora per ed ora contro il Ministero, l'opposizione si divide in tre frazioni: 1. il partito detto « dei vecchi liberali » che nelle antiche Camere aveva la maggioranza, ed i cui membri più inflessibili sono i signori Simpsen, Grabow e il conte Scherwin; 2. il centro-giusto o la frazione moderata del partito progressista diretto dai signori Gneist, Richter e de Bockam Döls; 3. il partito progressista propriamente detto, che conta fra i suoi oratori i signori Virchow, Schulze-Delitzsch, Tzeten, Jacoby.

Causa le ultime chiamate della landwehr le riunioni elettorali sono state poco numerose. Le elezioni si fanno a due gradi, e quelle del primo grado, alle quali concorrono tutti i cittadini, avranno luogo lunedì 25 giugno.

Gli elettori primari in ogni circoscrizione elettorale sono divisi in tre sezioni giusta l'ammontare delle imposte che pagano. Così in una circoscrizione nella quale si pagano 600 mila talleri d'imposta i proprietari che pagano i primi 200 mila talleri formano la prima sezione elettorale; quelli che pagano gli altri 200 mila talleri formano la seconda, e l'ultima sezione è costituita dai proprietari meno aggravati.

Ciascheduna di queste circoscrizioni elegge lo stesso numero di elettori secondari, e questi eleggono i deputati. Sino alle ultime settimane, cui come nelle grandi città, il partito liberale e progressista pareva inclinasse a rieleggere i membri che uscivano, e raccomandò loro una opposizione sistematica alla politica interna del conte Bismarck; ma queste disposizioni tendono ora a modificarsi di fronte ai pericoli esterni, e molti progressisti hanno pubblicamente dichiarato per le stampe che essi manderebbero a guerra finita la loro opposizione, e che nelle attuali circostanze voterebbero i fondi dimandati dal Ministero.

Si fanno grandi sforzi per sovvenire ai bisogni che dopo l'ultima mobilitazione della landwehr cominciano a manifestarsi nelle famiglie operaie. Le industrie da tessitore, e le officine metallurgiche non hanno sin ora rallentati i loro lavori.

La città di Berlino è stata autorizzata a contrarre un prestito per procurare lavoro agli operai della capitale.

GERMANIA. — Si scrive al *Times* da Görlitz, 20 giugno:

Gli Austriaci rimangono quieti sulla frontiera boema per ora. Hanno mandato delle pattuglie nell'alta Slesia, ma non pare che fossero molto forti. Il ponte a Myslowitz, il quale congiunge la ferrovia da Cracovia a Appeln, è stato mandato in aria per impedire un assalto austriaco in quella direzione.

Per ora nessuno ha idea di quello che sarà il piano dell'Austria; tutti si stupiscono del suo indugiare a cominciare le ostilità. I Prussiani, avanzandosi, hanno conseguito un vantaggio strategico deciso, e col rapido ingresso nell'Asia Cassel e nell'Annover, hanno quasi tutta la Germania nordica in poter loro.

Sette grandi linee ferroviarie conducono dal nord al sud della Germania; lungo una di queste possiamo credere che cominceranno le ostilità. La prima percorre la valle del Reno; la seconda va dall'Annover per Cassel, Marburgo, Giessen, Francoforte sul Meno, Aschaffenburg e Würzburg a Monaco; la terza passa da Eisenach per la Turingia e va a Monaco e Lintz; la quarta da Magdeburgo si dirige pure a Monaco e Lintz; la quinta da Berlino per la valle dell'Elba va a Praga; la sesta da Francoforte sull'Oder va a Vienna; e la settima, anche quella da Francoforte, con un ramo da Posen, trapassa la valle dell'Oder, e dall'alta Slesia finisce a Vienna.

Si dice oggi che il maresciallo Benedek ha messo in moto molte truppe. Ma nessuno può avventurarsi a dire ove accadrà la prima pugna. Scrivono allo stesso giornale da Francoforte sul Meno:

Stanno con la Prussia il Mecklemburg, l'Oldenburg, il Brunswick e i Principati sassoni che costeggiano le foreste della Turingia. Occupati i Ducati, l'Annover e la Sassonia, tutte le risorse di quelle provincie sono in mano dei Prussiani. Dall'altro canto l'Austria è alleata con la Baviera, col Wurtemberg, col Baden, coll'Assia-Darmstadt, Assia Cassel e Nassau, e comanda gli eserciti della Sassonia e dell'Annover, che uscirono entrambi dal proprio territorio.

— Si legge in un articolo del *Times* del 25 corrente:

Quasi quasi saremmo indotti a supporre che la singolare inerzia di Benedek provenga dal concetto che la monarchia austriaca sia minacciata in altri punti. Sappiamo che i disertori ungheresi fuggono continuamente al campo prussiano, e in numero tale che il Governo di Berlino ha formato un deposito a Glogau per l'intento di organizzarli in legione con ufficiali della loro nazione.

La Croazia e l'Ungheria si sono sdegnate perché il manifesto imperiale non fa parola delle razze non germaniche dell'Impero.

Se dessi attribuire la nessuna attività di Benedek a qualche profondo concetto strategico, è un fatto che per quanto sia meraviglioso, non potrà mai bilanciare l'immenso vantaggio morale che la Prussia si è assicurata con la rapidità de' suoi movimenti che l'hanno posta, in meno di una settimana, alla testa di tutta la Germania del nord, e coi quali dispone delle risorse di un territorio che contiene una popolazione di 28,000,000, e dà la rendita di lire sterline 40,000,000.

— Si scrive al *Morning Post*: I Prussiani hanno preso l'Austria e gli Stati confederati per sorpresa nella loro rapida marcia su Dresda. Molti principi minori sono uniti alla Prussia per legami di famiglia. I sovrani delle Confederazioni debbono arretrarsi coi loro eserciti e prepararsi ad una lotta che suona, niente meno, che la perdita de' loro troni. Si dice che sta per uscire un grande manifesto della Prussia la quale si rivolgerà apertamente alla nazionalità germanica a spese delle piccole Corti e de' piccoli sovrani. Per quanto odo dire l'attitudine chiara e baldia della Prussia ha sospeso le operazioni militari dell'Austria e dei suoi alleati. E una lotta di vita o di morte per gli Abisurg e forse 30 sovrani minori.

Un dispaccio da Colonia annuncia che la Corte di Berlino ha nominato i seguenti commissari civili incaricati dell'amministrazione dei paesi testè occupati dalle truppe prussiane. Per la Sassonia, De Wurmb; per l'Annover il barone di Hardenberg, già prefetto prussiano e per l'Assia Elettorale Max-Duncker, storico celebratissimo. Questi tre pubblici ufficiali lasciarono Berlino il 21 corrente.

— L'Europa porta la seguente risposta del l'Annover alla ingiunzione prussiana: « Il sottoscritto ebbe l'onore di ricevere oggi la nota di Sua Altezza il principe di Ysenbourg, ed ha immediatamente portato a cognizione di S. M. il Re suo graziosissimo sovrano il contenuto di questa nota.

« Il sottoscritto ha l'onore di far osservare, che la mozione presentata nella seduta della Dieta il 11 giugno è stata adottata nella seduta del 14 con tali modificazioni che la decisione presa a tal oggetto non poteva venir interpretata nel senso di un atto ostile contro la Prussia.

« Il Governo del Re di Annover in particolare col suo voto, e colla sua esposizione dei motivi, voto ed esposizione pienamente conosciuti dal Re di Prussia, si è posto dal punto di vista di una rigorosa imparzialità federale.

« Egli ha votato contro la mobilitazione di tre corpi d'armata austriaci affine di mantenere la Confederazione in una posizione del tutto obiettiva fra le due potenze in conflitto: inoltre egli non ha aderito all'articolo della mozione che eccitava le misure prescritte nel caso di guerra fra gli Stati confederati: ed infine egli si è attenuto esclusivamente a questa considerazione; che lo scopo finale delle risoluzioni state prese dalla Dieta era la mediazione.

« E vero, che d'altra parte egli non ha potuto non riconoscere il fatto per tutti evidente, che l'ordine e la sicurezza interna della Dieta erano minacciati, ed ancor meno egli ha potuto sottrarsi al dovere che la sua qualità di confederato gli imponeva di votare, cioè le misure giudicate necessarie per il mantenimento di quest'ordine e di questa sicurezza.

Se in seguito a matura riflessione e dietro ad un esame coscienzioso della situazione di fatto e di diritto, il Governo del Re d'Annover crede di aver agito a norma dei doveri che gli sono imposti dal patto federale; se egli crede ancora di poter pretendere d'aver protetto il diritto federale conservando sempre col Re di Prussia la sua buona amicizia quale confederato, tanto maggiore ha dovuto essere la sua sorpresa per le condizioni del trattato che S. A. il principe di Ysenbourg gli ha sottoposte e sulle quali il Governo del Re è stato invitato a pronunciarsi.

La prima di queste condizioni è di ristabilire immediatamente le truppe annoveresi sullo stesso piede sul quale si trovavano il 1° marzo di quest'anno.

Per quanto al punto di questione il sottoscritto dichiara semplicemente che l'esercito non si trova affatto sul piede di guerra.

Le manovre delle truppe ebbero luogo in quest'anno prima del solito, ed il sottoscritto non può credere che questa semplice misura abbia potuto costituire un atto d'ostilità contro la Prussia, tanto più che non si fecero compere di cavalli, nè fu presa misura alcuna di mobilitazione.

Il Governo del Re di Prussia da canto suo non vorrà certamente disconoscere che nelle attuali congiunture la revoca di una misura per se stessa insignificante non abbia ad essere un grave scacco all'onore dell'esercito annoverese, e che S. M. il graziosissimo padrone del sottoscritto non si sottometterebbe giammai ad una simile pretesa.

La seconda condizione esige che l'Annover aderisca alla convocazione di un Parlamento, e proceda alle elezioni appena che la Prussia ne abbia presa l'iniziativa.

Lombardia nota fra le oblazioni più generose quella del signor Francesco Borella di Milano, il quale trasmise a quel municipio la somma di lire 10,000 per premi alla bassa forza di terra e di mare e per soccorso alle famiglie dei morti combattendo.

Ci scrivono: Il Consiglio comunale di Cadelboscosopra (Reggio Emilia) nella seduta del 28 maggio p. p. ha destinata la somma di L. 1,400 da erogarsi a favore delle famiglie povere dei contingenti, e dei volontari effettivamente militanti sotto la bandiera nazionale.

Ha assegnato un premio di L. 400 ai soldati e volontari appartenenti al comune che verranno decorati della medaglia in oro al valor militare, e di L. 100 ai soldati e volontari che saranno fregiati della medaglia in argento. Il premio sarà accresciuto a L. 200 quando il milite o volontario decorato abbia riportato una grave ferita.

La Giunta municipale successivamente in via d'urgenza ha deliberato d'inscrivere il comune di Cadelboscosopra fra i soci permanenti del Comitato Reggiano per la cura dei militari feriti, e malati in guerra, disponendo a tale uopo L. 100.

Il signor Giovanni Dall'Ara, proprietario nei comuni di Cadelboscosopra, e di Rubiera ha disposta la somma di L. 200 da distribuire in favore dei soldati appartenenti alle famiglie di mezzadri e pignionali da esso dipendenti che riporteranno la medaglia al valor militare.

Il Consiglio comunale di Flero (Brescia) nella sua seduta dell'11 maggio p. p. ha deliberato di soccorrere le mogli che per la partenza sotto le armi dei loro sposi rimangono senza mezzi di sussistenza, stanziando a tal uopo la somma di L. 300.

I Consigli comunali di Sassocorvaro e Talamello (Urbino) hanno deliberato, il primo di assegnare lire 20 ad ogni individuo del comune che accorrerà nel corpo dei volontari imputandone la spesa sul fondo stanziato per la festa dello Statuto, ed il secondo di erogare a beneficio delle famiglie povere dei soldati accorsi sotto le armi il fondo di lire 40 destinato per la festa nazionale dello Statuto.

Il Consiglio comunale di Piaggè (Pesaro) ha deliberato di assegnare un sussidio di lire 5 al mese a quelle famiglie dei militi conigliati per tutto il tempo della loro presenza sotto le armi.

Il Consiglio comunale di Candelara (Pesaro) volendo concorrere al sostentamento di due famiglie povere dei soldati del comune facenti parte dell'esercito, ha votato in loro favore un sussidio pagabile in rate mensili.

La Giunta municipale di Cusago (Milano) ha per intanto disposto che la somma destinata per la festa dello Statuto sia erogata a sussidio di alcune famiglie bisognose dei contingenti militari e volontari, che ora trovano sotto le armi.

Il Consiglio comunale poi dello stesso paese deliberava il 17 corrente sopra proposta del sindaco:

Di assumere un prestito di italiane lire 3,500 per poter far fronte alle spese per l'eventualità di una guerra, e stabiliva i seguenti premi e sussidi di L. 200 a quei militari, volontari o guardie nazionali mobili, domiciliati nel comune di Cusago che piantassero la bandiera italiana sopra una delle fortezze nazionali occupate dal nemico.

L. 150 a chi dei suddetti riportasse la medaglia d'oro del valor militare.

L. 100 a chi invece la riporterebbe d'argento.

L. 200 alle famiglie bisognose dei morti in guerra o feriti inabili al lavoro.

Il municipio di Pont (Ivrea) deliberò di erogare la somma destinata per la celebrazione della festa dello Statuto a sollievo delle famiglie povere dei contingenti.

Il comune di Rondissone (Torino), in seguito a mozione del consigliere signor notaio Villemain, stanziava lire cento, per ora, (e non 30) per le famiglie dei militari chiamati sotto le armi, con riserva di provvedere ulteriormente a seconda dei bisogni; e nominava contemporaneamente un Comitato presieduto dallo stesso signor notaio Villemain per raccogliere offerte dalla carità cittadina per simile filantropico scopo.

In seduta 17 ultimo maggio il Consiglio municipale di Fiorano (Modena) ha deliberato di dare per una volta tanto il premio di lire 100 a tutti quei soldati di leva, volontari e guardie nazionali mobili del comune che sono e andranno sotto le armi, i quali riporteranno la medaglia d'oro al valor militare, di lire 80 a quella che la riporteranno d'argento, e di lire 50 per ogni menzione onorevole.

Ha poi fissato di soccorrere quanto più largamente gli sarà dato quei combattenti che fossero per tornare dalla guerra impotenti al lavoro, e le famiglie bisognose di coloro che fossero colte dalla sventura di perdere qualcuno dei loro, rimanendo per conseguenza prive del loro appoggio.

A questo scopo destinava per ora la somma di lire 450; salvo a provvedere con altre all'evenienza dei bisogni.

Il Consiglio comunale di San Giovanni a Teduccio (Napoli) con atto del 30 scorso maggio, ha deliberato quanto segue:

1° Stabilirsi una pensione di lire 1,000 annue a quel soldato appartenente al detto comune, che prenderà una bandiera antracina.

2° L. 500 annue a colui, anche del paese, che sarà decorato della medaglia d'oro al valor militare.

3° L. 100 annue a chi, anche del paese, sarà decorato della medaglia d'argento al valor militare.

4° Una pensione annua di lire 150 alla famiglia di quel soldato del paese, che rimarrà estinto sul campo di battaglia in difesa della causa nazionale.

5° Disporvi lire 1,000 per sussidiare quelle famiglie i cui capi, appartenenti al comune, sono stati chiamati sotto le armi e sono rimaste prive di ogni mezzo di sussistenza.

Il Consiglio municipale di Frattamaggiore (Casoria), a proposta dell'egregio sindaco signor Jadicco Antonio, votò a pieni voti, nella tornata del 13 maggio 1866, quanto segue:

1° Premio di lire 500 a quel fratello, il quale nelle prossime battaglie, soldato regolare o volontario, conquisterà una bandiera nemica.

2° Altro premio di lire 200 a colui che avrà meritato la medaglia del valor militare.

3° Un sussidio di lire 150 alle famiglie povere di quei che cadessero sul campo, il quale

sussidio ricadrà in favore degli individui medesimi, se pur sopravvivano mutilati. Il municipio di Frattamaggiore votava tali determinazioni al grido concorde di Viva il Re, Viva la guerra!

Il Consiglio comunale di Acireale su proposta del sindaco cav. Michele Graasi Pasini ha preso le seguenti deliberazioni:

1° Che assume l'impegno di rilevare il Governo del Re della diaria pensione di costante servizio di qualunque volontario appartenente a questo comune, il quale ai sensi del Real decreto 6 maggio 1866, milita nelle guerre della nazionale indipendenza, sotto il generale Garibaldi.

2° Che sia conferito il premio di lire 5,000 a quel cittadino del comune, che avrà il valore d'impadronirsi d'una bandiera nemica sul campo di battaglia; perpetuandosi il fatto con marmorea lapide.

3° Che sia dato il premio di lire 500 ad ogni acitano che sarà insignito della medaglia del valore militare in oro. E di lire 250 a coloro che l'avranno in argento.

4° Che alla vedova, durante la vedovanza, ed in difetto complessivamente ai figli (durante la minore età) de' combattenti acitani morti in battaglia, sarà conferita la pensione vitalizia di lire 150 annue.

5° Che la stessa pensione verrà largita ai mutilati resi inabili al lavoro profondo, in seguito alla guerra dell'indipendenza nazionale.

6° Che le spese deliberate in bilancio per la prossima festa dello Statuto restino addette in disgravio delle superiori istituzioni, prendendosi il doppio su qualunque fondo che in bilancio ne prestò capienza.

Il municipio di Bedonia (Borgotaro) ha deliberato che la somma posta in bilancio per la festa dello Statuto, sia erogata in sussidio alle famiglie povere del comune i cui figli militano sotto la bandiera italiana.

Che sia data una gratificazione di lire 250 a chi otterrà la medaglia in oro;

Di lire 200 a chi perdesse o gli si rendesse impotente un membro della persona in conseguenza di ferite riportate;

Di lire 150 a chi otterrà la medaglia in argento.

Il 28 maggio il Consiglio comunale di Monte San Vito (Ancona) deliberava:

Una gratificazione di lire 20 ad ogni volontario del suo comune partito, o che fosse per partire per l'armata;

Come pure all'unanimità la proposta fatta dall'ottimo sindaco signor Filippo Medici di corrispondere a titolo di premio lire 150 ad ogni combattente del comune che sarà fregiato della medaglia del valor militare;

Una pensione annua di lire 120 a quel soldato povero, che ritornasse in patria mutilato, e perciò incapace di guadagnarsi il vitto;

Egual pensione alla famiglia povera del soldato volontario che perisse in battaglia.

Leggesi nel Giornale della Marina: Un nostro corrispondente da Rosario di S. Fè nell'America meridionale ci scrive fra l'altro quanto segue sul conto di alcuni piccoli paesetti in quelle regioni.

Poche miserabili capanne sparse qua e là a gran distanza le une dalle altre e qualche più decente casa di campagna (Estancia) costituiscono la località a cui vien dato il nome di Obligado.

Il paese di San Nicola primo villaggio di qualche importanza che s'incontra sulla sponda nel salire il fiume dalla foce del Paraná conta una popolazione di quasi 12 mila abitanti. Il suo commercio trovavasi molto danneggiato dall'attuale guerra, e l'aspetto del paese è sotto ogni rapporto melanconico a cagione benanco della poca cordialità degli abitanti e specialmente della nessuna armonia esistente fra le diverse famiglie. Le principali locande e negozi sono tenuti da Italiani, ma sventuratamente non esiste fra questi quella lodevole concordia ed unità che tanto contribuiscono a rendere prospero e rispettato.

Giornalmente si veggono vari legni di cabotaggio alcuni dei quali con bandiera nazionale, altri con quella argentina, ma sempre con un mostravento almeno tricolore, giacché qui come nell'Uruguay tutto il commercio per cabotaggio puossi dire esclusivamente italiano.

Nella sera di domenica 15 aprile la colonia italiana qui residente diede allo stato maggiore della cannoniera italiana Arditia un fraterno banchetto al quale intervenne pure il signor console ed oltre ottanta Italiani qui residenti. La sala ornata con bandiere nazionali e reggioni di evviva al Re Vittorio Emanuele, alle Armate nazionali di terra e di mare ed all'avvenire della Penisola.

Ogni cosa procedette con ordine e dignità tale da destare in tutti vera ammirazione ed orgoglio. E questa la seconda volta che una così copiosa riunione d'Italiani ha luogo in questa città, la prima avendo avuto luogo in occasione della nascita di S. M. il Re.

Il commercio italiano nel Rosario va rapidamente aumentando, prova ne sieno i seguenti dati statistici. Nel 1862 si notò l'arrivo in questo porto di un solo legno italiano, nessuno nell'anno seguente, due legni vi approdaron nel 1864 e 25 nell'anno scorso. Nel primo trimestre di quest'anno già venne registrato al Consolato l'arrivo di 16 legni in questo porto.

La strada ferrata che da qui deve spingersi fino a Corlova va rapidamente avvicinandosi al suo completamento e sin d'ora conta già una lunghezza di 69 miglia complete. Senza dubbio l'avvenire di questa città è dei più brillanti.

La presenza della cannoniera anzidetta a Corrientes è in questi momenti della più grande importanza. Mi si dice infatti che essa fra breve vi si recherà: è positivo che è colà ansiosamente aspettata da tutti gli Italiani.

La Società di mutuo soccorso fra gli artisti di musica, in Firenze, ebbe l'ottimo e patriottico pensiero di promuovere ed ordinare un grandioso concerto vocale e strumentale a beneficio dei Comitati dei feriti in guerra e delle famiglie povere dei soldati e guardie nazionali mobilitate del nostro circondario fiorentino.

Questo concerto avrà luogo nella sera di domani, 29, nel Teatro Nuovo alle ore 8 1/2. La Società iniziatrice del concerto seppe assai felicemente coordinare allo scopo e al programma dell'opera caritatevole, il programma dell'arte; il quale con una squisita varietà accoppiò ai più celebrati pezzi classici, le più popolari attualità, se ci è concessa la frase, facendone interpreti ed esecutori artisti quali i signori coniugi Tiberini, il signor Bianchi della Torre. — (Prezzo del biglietto d'ingresso L. 3).

Bibliografia. — Svolgere i rapporti delle leggi di Pubblica Sicurezza nel nostro Regno, collo Statuto fondamentale, le altre leggi organiche, i codici e il diritto internazionale privato, è l'assunto di un importante lavoro intrapreso dal cav. avv. Salvatore Correa, del quale vediam ora annunciata la pubblicazione col titolo: — La sicurezza pubblica del Regno d'Italia nelle sue leggi, nella sua organizzazione, ecc.

L'utilità e l'importanza di tale opera, non occorre avvertire; bensì possiamo aggiungere che niuno certamente « per ineggo per speciali studi e per pratica esperienza » (usando le parole stesse colle quali l'opera è dal Ministero dell'interno specialmente raccomandata) niun meglio del cav. Correa poteva accingervisi, il quale per l'ufficio suo di capo-funzione in quella divisione del Ministero dell'interno cui è affidato il servizio della polizia giudiziaria, accoppia alla dottrina quella pratica che sola può renderla sicura e fruttuosa.

L'opera che annunziamo, già in corso di stampa, discorrerà, nelle tre parti nelle quali è divisa, dell'attuale ordinamento della pubblica sicurezza nel Regno, della legislazione che la regge, dei rapporti colle altre leggi dello Stato, e col diritto internazionale privato, finalmente del modo col quale il servizio della pubblica sicurezza è attuato in ogni sua parte, amministrativa, personale e disciplinaria.

(Si pubblica in Firenze: si associa con lettera all'autore.)

Raccolta Ufficiale degli atti del Ministero dell'istruzione pubblica. (Firenze tipografia Cavour). Pubblicazione periodica, al 1° e 16 d'ogni mese, di tutte le leggi, relazioni ministeriali, istruzioni circolari, nomine, ecc. del citato Ministero.

Le Rappresentanze comunali di Ascoli Piceno e di Ripatransone (Fermo) votarono un indirizzo al Re.

La Patrie parlando del fatto d'armi del 24, dice: « Le truppe italiane del 1866 si sono mostrate pel loro valore degne dei due ricordi di Solferino e di Custozza. »

« Mantenendo per tutto il giorno la posizione su di un punto dominato da tutte le alture, e sulle quali arrivavano al nemico truppe fresche ed agguerrite, il primo Corpo del generale Durando ha destata l'ammirazione dei suoi nemici. — La stessa Patrie ha da Francoforte, 25.

La punta fatta dalle truppe federali su Giesen era una semplice ricognizione. L'8° corpo non può operare che fra tre o quattro giorni.

I Badesi non sono ancora arrivati. Il parco d'artiglieria wurtemberghese composto di sedici cannoni è stato diretto da Bornheim su Butzsch.

Mecklebourg Strelitz non riconosce più la Confederazione e richiama il suo ambasciatore. — Il Pays dice: Il Gabinetto prussiano ha informato il suo ministro a Weimar, che Oldenburg, Anhalt, i due Mecklebourg, Schwarzbourg, Coburgo, Altenbourg, Valdeck e Detmold si sono ritirati dalla Confederazione, e che si attende il ritiro di molti altri Stati della Germania del nord.

Il Times ha da Görlitz 21: Si dice che l'Anstria, la Baviera e il Wurtemberg hanno domandato al Granduca di Baden d'impugnare le armi contro la Prussia, minacciandolo, se ricusa, di dividere il Granduca.

Il Times ha da Stettino, 25 giugno: È stato destinato all'Elettore di Assia-Cassel il castello di Stettino per sua futura residenza. Egli arrivò ieri.

Weimar, 25. L'invitato prussiano qui ha ricevuto un dispaccio dal suo governo che gli annunzia il ritiro dalla Confederazione degli Stati di Oldenburg, Anhalt, i due Mecklebourg, Schwarzbourg, Coburgo, Altenbourg, Waldeck e Detmold.

Pietroburgo, 25. Notizie telegrafiche arrivate qui da Orenburg ci informano che i Russi hanno occupato Khojend in Bokhara, dopo ostinata difesa che durò sette giorni. Si dice che la guarnigione di Bokhara ha perduto molti uomini, mentre le perdite dei Russi sono poco considerabili: ebbero 100 uomini uccisi. I Russi hanno tagliato le strade alle sorgenti del Syr Daria e messo così l'Emiro di Bokhara in critica posizione.

Camera dei comuni, tornata del 25 — Russell annunziò che in conseguenza del voto ostile della Camera dei comuni il Ministero avea giudicato dover suo di rassegnare le dimissioni, ma che Sua Maestà avendolo invitato a considerare più maturamente le sue determinazioni, i membri del Ministero aspettano il risultato di un colloquio che avranno domani con la Maestà Sua prima di dichiarare le loro risoluzioni definitive. Propose quindi l'aggiornamento, che fu accettato.

Lo stesso disse il Cancelliere dello Scacchiere. Times. — La France ha da Madrid, 25 sera: Domani devono esser passati per le armi i sott'ufficiali ed i caporali de' battaglioni insorti stati giudicati da un Consiglio di guerra.

Il maresciallo O'Donnell in un suo proclama gode del concorso che gli prestarono i generali e principalmente i marescialli Concha e Serrano; il maresciallo si dice pronto e risoluto a reprimere energicamente ogni tentativo di disordine.

Il maresciallo Narvaez marciò contro gli insorti spontaneamente e senza essere investito di alcun comando: la ferita da lui riportata non è punto grave.

Dei generali stati feriti due morirono in seguito alle ferite riportate: l'uno di essi è il generale Jovellard, già sottosegretario al ministero di guerra, che molto si distinse nelle battaglie d'Africa.

I militari insorti gridavano Viva Prim.

Le truppe reali gridavano Viva la Regina. Il popolo, circa 2,000 uomini della più estrema demagogia, gridavano Viva la repubblica.

Il generale Pierrard, stato ferito, si è nascosto.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI (AGENZIA STEFANI) Vienna, 26. Il re di Sassonia partì da Praga. Pest, 26. La Dieta fu aggiornata. Venne applaudita una dichiarazione di Deak nella quale si deplora l'aggiornamento della Dieta in causa della guerra e si esprime la speranza che la Dieta potrà continuare presto i suoi lavori dopo un felice risultato della guerra.

Lipsia, 26. Le truppe prussiane destinate a operare contro la bavarese sono arrivate. Questo corpo si dirigerà domani verso Hof.

Napoli, 27. Risultato delle elezioni primarie. Sopra i 500 circondari elettorali si conoscono i risultati di 267. Furono eletti 1095 progressisti o liberali, contro 240 conservatori.

L'esercito prussiano marcerà domani sopra Hof in Baviera.

Parigi, 27. Chiusura della Borsa di Parigi. Fondi francesi 5 0/0 . . . . . 63 15 63 80 Id. 4 1/2 0/0 . . . . . 92 — 92 — Consolidati inglesi . . . . . 87 1/2 87 1/2 Cons. italiano 5 0/0 (fr. contanti) . . . . . 39 85 41 — Id. (fine mese) . . . . . 40 — 40 95

VALORI DIVERSI. Azioni del Credito mobiliare francese . . . . . 448 471 Id. italiano . . . . . 216 235 Id. spagnolo . . . . . 60 80 Azioni strade ferrate Vittorio Emanuele . . . . . 281 300 Id. Lomb.-venete . . . . . 306 320 Id. Austriache . . . . . 45 45 Obbl. strade ferr. Romane . . . . . 87 87 Obbligazioni della ferrovia di Savona . . . . . 98 —

Reichenberg, 26 (mattina). I due corpi prussiani della Slesia e dell'Elba s'avanzano senza incontrare il nemico.

Londra, 27. Il Times annunzia che la Regina chiamò lord Derby per incaricarlo della formazione di un nuovo gabinetto.

Questo sarebbe composto di tory e dei liberali che voteranno contro il gabinetto Russell. Il portafoglio degli esteri verrebbe affidato a lord Stanley. Farebbero parte del nuovo gabinetto Creburne e Bulwer.

Berlino, 26 (mezzodi). L'esercito prussiano dell'Elba ebbe ieri notte uno scontro accanito cogli Austriaci presso Turnau. Il risultato fu favorevole ai Prussiani. Sette ufficiali e 500 soldati austriaci rimasero prigionieri. Il quartiere generale è a Sichro.

Wiesbaden, 27. La Camera dei deputati con 24 voti contro 14 ricusò di accordare al governo il credito per la mobilitazione dell'esercito.

Vienna, 26 (sera). I Prussiani occuparono le stazioni della ferrovia del Nord fra Standing e Schenbrunn; distesero il ponte sull'oder.

Parigi, 27. La Patrie dice essere inesatto che la Francia

abbia l'intenzione di spedire una squadra di osservazione nel mare del Nord e una nell'Adriatico.

Lo stesso giornale annunzia che la conferenza per i Principati è indefinitamente aggiornata. Berlino, 27.

Dispaccio ufficiale. — Ieri fino a mezzanotte ebbe luogo un vivo combattimento a Potok presso Turnau, in Boemia, fra la divisione Horn e la brigata Postschazael.

Cinquecento soldati austriaci e sette ufficiali rimasero prigionieri. Le nostre perdite sono ancora sconosciute. Fra i nostri morti, harvi un tenente colonnello e un capitano.

Nachod (Boemia), 27. Ebbe luogo un grande combattimento di cavalleria appoggiata dall'artiglieria. Gli Austriaci furono respinti fino a Jaromierz. I Prussiani presero al nemico tre bandiere e fecero molti prigionieri.

Non si conoscono le perdite dei Prussiani. Brealavia, 27.

I Prussiani respinsero gli Austriaci da Trautenau, fino a Josephstadt. Il combattimento incominciò oggi alle ore 11 antimer.; alle 3 dopo mezzodi non era ancora terminato.

Eisenach, 26 (ore 5 pom.) Dopo che dagli Annoveresi furono respinte le più miti condizioni di capitolazione loro offerte, u rono riaccese le ostilità alle ore 10 antimer. Gotha, 26 (sera).

Gli Annoveresi si ritirano verso il nord inseguiti dal generale Falkenstein. Ratibor, 27.

La ferrovia Cracovia-Vienna fu distrutta in parecchi luoghi. Mislovitz, 27 (ore 3 pom.)

Mislovitz occupata al mattino dagli Austriaci; fu ripresa dai Prussiani.

TEATRI ARENA NAZIONALE, ore 6 — La drammatica Compagnia diretta da G. Gattinelli rappresenta: Daniele Pompadour.

POLITAMA VITTORIO EMANUELE, ore 8 — Rappresentazione della Compagnia equestre di G. Ciniselli.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO. Dal Real Museo di Fisica — Firenze 26 giugno 1866. Il barometro continua ad abbassare leggermente su tutta la Penisola. La temperatura è un poco diminuita. Il cielo coperto, e in alcuni punti pioggia. Vento vario. Mare generalmente tranquillo.

Sempre probabili dei piccoli temporali locali. OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze. Nel giorno 25 giugno 1866.

Table with 4 columns: ORE (9 antim., 3 pom., 9 pom.), Barometro, Termometro centigrado, Umidità relativa, Stato del cielo, Vento (direzione, forza).

Temperatura (Massima + 33,0 Minima + 16,8) Minima nella notte del 26 giugno + 17,0.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA COMMERCIALE (Firenze, 28 giugno 1866).

Table with columns: VALORI, FINE CORRENTE, FINE PROSSIMO, CAMBI, L, U. Lists various financial instruments and exchange rates.

Table with columns: PREMI, FINE PROSSIMO. Lists prize amounts and dates.

OSSERVAZIONI. Prezzi fatti del 5 1/2 fine corr. — Prezzi di compensazione: Rend. 5 0/0 47 1/4.

Il Sindaco ANTONIO MONTANA.

FRANCESCO BARBERIS, gerente.

